



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
VENEZIA

Dorsoduro n.1408 – 30123 VENEZIA (VE)
Tel. 041/2405711 – e-mail: cpveneziamit.gov.it – PEC: dm.venezia@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it

ORDINANZA COMPARTIMENTALE
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA
-
ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia

- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad emanare ordinanze concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”* e ss. mm. e ii;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”* e ss. mm. e ii.;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”* e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ad oggetto *“Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”*;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento *“Compatibilità tra attività nautiche: Disciplina”*;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell'articolo 26-bis del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cosiddetto *“Codice della nautica da diporto”*;
- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *“Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione”* ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”*;

- VISTA:** la legge regionale Veneto n. 33 in data 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e ss. mm. e ii.;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 106 in data 29/08/2006 con la quale è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica"*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 92 in data 03/08/2007, con la quale sono stati disciplinati il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 51 in data 28/05/2019 relativa alla *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare riservate alla balneazione"*;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento *"Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario"* il quale indica quale data di inizio della stagione balneare il terzo sabato del mese di maggio /17 maggio 2025 per l'anno 2025) e quale data del termine della stagione balneare la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per l'anno 2025);
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 3384 in data 16.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per argomento *"Stagione balneare e misure di sicurezza"* il quale indica, ai fini dell'emanazione delle ordinanze di sicurezza balneare da parte delle Autorità marittime, che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre, periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti;
- VISTE:** le vigenti Ordinanze di Sicurezza Balneare relative ai Circondari marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle;
- CONSIDERATO:** che il litorale del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del Porto di Chioggia (esclusa) alla foce del fiume Tagliamento, è costituito prevalentemente da costa bassa con spiaggia estesa, con fondali sabbiosi che degradano lentamente verso il largo, intervallata da scogliere, pennelli o moletti di difesa costiera nonché da corpi idrici fluviali e canali di collegamento con le acque lagunari;
- TENUTO CONTO:** dei presupposti per addivenire ad un ponderato temperamento tra gli interessi sottesi alla sicura fruizione degli specchi acquei costieri riservati alla balneazione e le esigenze nautico – diportistiche correlate agli usi turistico – ricreativi del mare, in ragione dell'intensificarsi delle presenze nella stagione estiva;
- RITENUTO:** necessario disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare onde garantire l'ordinato svolgimento delle molteplici attività che durante la stagione balneare si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;
- CONSIDERATO:** che è stato assicurato un preliminare coordinamento territoriale con i dipendenti Uffici Circondariali marittimi di Jesolo e Caorle;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

- 1.1 Durante la stagione balneare, compresa tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre, negli specchi acquei riservati alla balneazione del Compartimento marittimo di Venezia, così come specificamente individuati nelle Ordinanze di sicurezza balneare vigenti nell'ambito dei Circondari marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle è vietata la navigazione a motore e a vela delle unità navali in genere, nonché la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio.
- 1.2 Dal divieto di cui al precedente comma 1.1 sono esentati:
- a) i mezzi navali appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e alle Pubbliche Amministrazioni in attività di pubblico soccorso e polizia marittima;
 - b) i mezzi navali autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque di balneazione;
 - c) i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
 - d) i piccoli natanti da spiaggia limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo, quali, ad esempio, jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance, canotti gonfiabili, canoe, kajak, pedalò, S.U.P. ed unità similari.

Articolo 2

(Attività in acqua)

- 2.1 Ferma restando la disciplina specifica contenuta nelle vigenti Ordinanze dei Circondari marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle, si richiamano le distanze dalla costa ove le attività ludico-diportistiche possono essere svolte:
- a) lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale sono consentiti ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri e non superiore ad un miglio nautico (metri 1852) dalla costa;
 - b) il traino dei giochi d'acqua (*banana boat* e similari) è consentito ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri e non superiore ad un miglio nautico (metri 1852) dalla costa;
 - c) le unità a remi o a pedali ed i mezzi ad essi similari e/o assimilabili (jole, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, S.U.P., tavole non autopropulse, kajak, canoe ecc.) possono navigare sino ad una distanza non superiore a 300 (trecento) metri dalla costa senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza; non possono, comunque, navigare oltre i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - d) i piccoli natanti a vela, i *flyboard*, le moto d'acqua/gli *scooters* acquatici e tutti i mezzi similari ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare ad una distanza non superiore a un miglio nautico (metri 1852) dalla costa e, durante la stagione balneare, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa, tranne che per il Circondario marittimo di Venezia ove rimane invariato il limite massimo di 1000 (mille) metri dalla costa;
 - e) le tavole a vela (*windsurf*) e i *kite surf* possono navigare ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri e non superiore ad un miglio nautico (metri 1852) dalla costa, tranne che per il Circondario marittimo di Venezia ove rimane invariato il limite massimo di 1000 (mille) metri dalla costa;
 - f) le *e-bike* acquatiche possono navigare ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri e non superiore a 1000 (mille) metri dalla costa.

Articolo 3

(Corridoi di lancio)

- 3.1 L'eventuale attraversamento della zona di mare definita al precedente articolo 1 è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dall'Ente competente, le cui caratteristiche, i divieti, gli obblighi e le condizioni di

utilizzo sono opportunamente disciplinati dalle vigenti Ordinanze di Sicurezza Balneare dei Circondari marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle.

Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

- 4.1 Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articolo 1 durante la stagione balneare, le unità navali che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

- 5.1 Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale da parte dei Capi dei Circondari Marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle.
- 5.2 In deroga alle previsioni della presente Ordinanza, i Capi dei Circondari Marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle, potranno regolamentare diversamente situazioni derivanti da particolari esigenze locali o da specifiche necessità.
- 5.3 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
- a) trasmissione agli Enti, Autorità, organismi/associazioni di categoria, sodalizi nautici interessati;
 - b) l'affissione agli Albi della Capitaneria di porto di Venezia e degli Uffici Circondariali Marittimi di Jesolo e Caorle;
 - c) l'inclusione nella sezione "Ordinanze" del sito internet istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.gov.it) ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento;
- 5.4 I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito e/o reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno perseguiti ai sensi:
- a) degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - b) del D.lgs. 18/07/2005, n. 171;
 - c) del D.lgs. 09/01/2012, n. 4;
 - d) degli articoli 650 e 673 del Codice penale.
- 5.5 L'ordinanza 51/2019 in data 28/05/2019, in premessa citata, è abrogata così come ogni ulteriore precedente provvedimento con essa incompatibile.

Venezia, (vedasi data del protocollo)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CA (CP) Filippo MARINI

firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi
dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 mediante inserimento nel sito
istituzionale della Capitaneria di porto di
Venezia